

Tribunale Firenze Sez. II – Sentenza del 4/11/2020

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 14678/2018 promossa da:

COMUNE DI FIRENZE con il patrocinio dell'avv. xxx elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
APPELLANTE

contro

xxx con il patrocinio dell'avv. xxxxxx elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLATA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

xxx ha convenuto in giudizio il Comune di Firenze davanti al Giudice di Pace di Firenze per ottenere l'annullamento, e/o la dichiarazione di inefficacia, dell'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune convenuto ex R.D. n. 639 del 1910, ingiunzione con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 807,82 dovuta a titolo di sanzione per violazione al codice della Strada, come da verbale n. xxx della Polizia Municipale di Firenze.

A fondamento dell'opposizione la xxx non ha contestato il merito dell'infrazione rilevata, né l'importo dovuto a titolo di sanzione, ma solo la debenza dell'importo di Euro 314,54, applicato dal Comune di Firenze a titolo di maggiorazione ex art. 27 L. n. 689 del 1981; ha inoltre richiesto al Giudice di Pace di riconoscere il di lei diritto a compensare quanto dovuto a titolo di sanzione con quanto dovutole a titolo di risarcimento del danno per la preoccupazione subita a seguito della notifica dell'ingiunzione.

Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

Il Giudice di Pace ha accolto parzialmente l'opposizione della xx, annullando l'ingiunzione opposta nella parte relativa alle maggiorazioni richieste dal Comune di Firenze, e ha respinto la domanda di compensazione del credito per mancata prova del danno lamentato.

Il Comune di Firenze ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma.

L'appellata si è costituita rilevando come il Giudice di Pace, pur avendo deciso in senso a lei favorevole, non avesse affrontato la questione posta a fondamento dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento e, in particolare, quella della possibilità per l'ente comunale di richiedere la maggiorazione di cui all'art. 27 L. n. 689 del 1981, nell'ipotesi in cui l'ente proceda alla riscossione coattiva in proprio, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910.

La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 6/7/20, svoltasi a trattazione scritta secondo quanto previsto dalla normativa relativa all'emergenza epidemiologica.

L'appellante censura la sentenza del giudice di pace che ha accolto la domanda dell'attrice xx, laddove ha ritenuto non applicabile la maggiorazione ex art. 27, c. 6, L. n. 689 del 1981 alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada sulla base delle due argomentazioni secondo cui: 1) l'art. 206 cds nel richiamare l'art. 27 c.6 L. n. 689 del 1981 si riferisca alle sole modalità di riscossione e non alle disposizioni a carattere sanzionatorio; 2) l'applicazione delle maggiorazione alle sanzioni per le violazioni al cds determinerebbe una duplicazione della sanzione.

L'appellato, invece, ripropone in appello l'eccezione, non esaminata in primo grado, secondo la quale la maggiorazione di cui all'art. 27 c. 6 cit. non si applicherebbe nell'ipotesi in cui l'ente proceda all'escussione coattiva, non mediante formazione del ruolo, ma in proprio, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910.

Quanto alla prima questione, relativa all'applicabilità dell'art. 27 c. 6 alle sanzioni per violazioni al codice della strada, in adesione al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 16767/18 che richiama Cass. 22100/2007 e Cass. 1884/2016), deve ritenersi che la maggiorazione del 10% semestrale prevista dalla norma in questione si applichi anche alle violazioni del codice della strada, non risultando detta maggiorazione esclusa dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 cds.

In particolare l'art. 206 c. 1 cds richiama l'art. 27 L. n. 689 del 1981 e il richiamo, a differenza da quanto ritenuto dal giudice di pace, appare integrale ("la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981, n. 689").

Né vi è una duplicazione di sanzione rispetto all'art. 203 cds poiché quella prevista dal comma 3 di detto articolo non è una sanzione aggiuntiva o una maggiorazione, ma è la stessa sanzione che si applica qualora il trasgressore non abbia pagato nei termini per beneficiare del pagamento in misura ridotta.

La Corte Costituzionale ha inoltre chiarito (sent. 308/1999) che la maggiorazione di cui si discute ha una funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, che sorge al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.

E tale sanzione aggiuntiva risulta del tutto compatibile con le sanzioni principali derivanti da violazioni del codice della strada.

L'appello, quindi, sotto questo profilo deve ritenersi fondato.

Venendo ora alla questione, non esaminata dal giudice di pace, circa l'applicabilità o meno dell'art. 27 L. n. 689 del 1981 all'ipotesi in cui la riscossione della sanzione avvenga non mediante ruolo ma ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, ritiene il giudicante che alla domanda debba essere data risposta affermativa e che non vi siano valide e decisive ragioni di senso contrario.

L'art. 27 prevede che debba procedersi alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Gli enti locali per l'esazione delle imposte dirette e delle entrate possono avvalersi della riscossione diretta e utilizzare l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

La procedura di riscossione delle entrate pubbliche mediante ruolo non ha carattere esclusivo.

Ne consegue che l'art. 27, laddove fa riferimento alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette fa riferimento a tutte le norme in materia, sia a quelle che prevedono la riscossione mediante ruolo sia a quelle che operano con diverse modalità.

Dallo stesso art. 27 si evince che le disposizioni in esso previste sono svincolate dalle modalità di riscossione previste dalla legge, modalità che possono cambiare nel tempo senza incidere sull'applicabilità delle disposizioni. In particolare l'ultimo comma della norma ("le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette") condiziona solo le disposizioni relative alla competenza dell'esattore al particolare procedimento di riscossione avuto presente dal legislatore al momento della elaborazione della norma, lasciando intendere che tutte le altre disposizioni continueranno ad applicarsi anche nel caso di riforma di tale procedimento.

Tale conclusione è coerente con la funzione della maggiorazione come affermata dalla Corte Costituzionale e richiamata sopra, e cioè non risarcitoria o corrispettiva ma di sanzione aggiuntiva, sanzione aggiuntiva

connessa al ritardo del pagamento che opera in funzione di maggiore afflittività e non per remunerare l'ente creditore del mancato immediato incasso.

D'altro canto i due argomenti dedotti dalla parte appellata non risultano decisivi al fine di giungere a conclusione diversa da quella qui ritenuta corretta.

L'argomento che ricollega l'applicabilità della maggiorazione alle modalità della riscossione coattiva è già stato confutato, e superato, sopra, dove si è chiarito come l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 27 L. n. 689 del 1981 prescinde dalle modalità del procedimento di riscossione coattivo.

Quanto all'altro argomento, che attribuisce alla maggiorazione la funzione di remunerare l'ente creditore che, trasmesso il ruolo all'intendenza di finanza, deve poi attendere che quest'ultima lo consegni all'esattore, esso risulta chiaramente in contrasto con la funzione, afflittiva e non risarcitoria, affermata dalla Corte Costituzionale.

Quest'ultimo argomento poi è strettamente connesso al primo, cosicché il superamento del primo travolge anche il secondo: se infatti l'applicabilità delle disposizioni prescinde dalle modalità del procedimento di riscossione coattiva, ciò significa anche che la ragione giustificativa delle disposizioni non può individuarsi nell'eventuale ritardo connesso alle modalità di riscossione considerate dal legislatore al momento della redazione della norma (trasmissione da parte dell'ente all'intendenza di finanza e da questa all'esattore).

Ne deriva che deve ritenersi infondata l'eccezione riproposta dall'appellato di non applicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27 c. 6 L. n. 689 del 1981 nel caso di riscossione mediante ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910.

La sentenza impugnata deve quindi essere riformata con conferma della ingiunzione opposta.

Stante la novità della questione si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,

rigetta

l'opposizione proposta da xxx all'ingiunzione di pagamento n. (...) emessa dal Comune di Firenze in data 22/5/2017;

compensa

le spese.

Così deciso in Firenze, il 4 novembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2020.